



**American Express Services
Europe Limited**

Sede per l'Italia con rappresentanza stabile
Largo Caduti di El Alamein, 9
00173 Roma
Tel: + 39 06 72280808
Fax: + 39 06 67642222

Roma, 6 settembre 2013

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza
Divisione Normativa Primaria
Via Milano 53
00184 – Roma

Via e-mail
(npv.normativa_primaria@bancaditalia.it)

Re: Commenti al Documento di Consultazione per la modificazione delle disposizioni in materia di *“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”*

Le presenti osservazioni sono presentate dalla sede secondaria per l'Italia (*“AESEL Italia”*) di American Express Services Europe Limited, società avente sede in Regno Unito, che opera sul mercato italiano quale emittente di carte di credito (sia *charge* sia a opzione *revolving*).

A nome di AESEL Italia, desideriamo ringraziare codesta spettabile Autorità per l'opportunità offertaci di presentare commenti al documento di consultazione pubblicato in data 17.6.2013 (*“Documento di Consultazione”*), contenente alcune modifiche al Provvedimento della Banca d'Italia del 29.7.2009 in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (*“Disposizioni”*).

1. Sezione II – 1. Premessa – Ambito di applicazione.

La Premessa della Sezione II del Documento di Consultazione prevede che la stessa Sezione si applichi, tra l'altro, alla *“emissione e gestione di mezzi di pagamento, incassi e pagamenti che non configurano servizi di pagamento ai sensi della sezione VI”*.



La previsione appare di difficile comprensione se letta in combinato disposto con:

- i. la Sezione I, par. 4, delle Disposizioni (secondo cui alle banche e agli intermediari finanziari si applicano le Sezioni I-V, nonché la Sezione X, mentre ai prestatori di servizi di pagamento si applica soltanto la Sezione VI per i servizi di pagamento prestati);
- ii. la Sezione VI, la quale – coerentemente con quanto previsto dalla direttiva europea in materia di servizi di pagamento (2007/64/CE; “PSD”) – esclude dal proprio ambito di applicazione, tra l’altro, l’emissione e la gestione di strumenti privativi.

Infatti, per l’ampiezza della formulazione proposta, anche strumenti di per sé non solo esclusi dall’ambito di applicazione della PSD, ma non soggetti ad alcuna riserva di attività (quali appunto gli strumenti privativi, la cui emissione e gestione sono liberalizzate e, pertanto, consentite a qualsiasi soggetto) sembrerebbero rientrare nell’ambito di applicazione della Sezione II.

Tuttavia, soltanto le banche e gli intermediari finanziari sarebbero tenuti ad adempiere agli obblighi di informativa precontrattuale con riferimento a tali strumenti, dato che la Sezione II si applica soltanto a tali soggetti.

Ne discenderebbe che, a seconda dei casi, l’emittente dello strumento privativo:

- se soggetto non sottoposto a vigilanza da parte di codesta spettabile Autorità, non sarebbe tenuto a osservare alcun obbligo di trasparenza;
- se soggetto vigilato diverso da una banca o un intermediario finanziario, quale un IP o un IMEL, sarebbe tenuto a osservare soltanto le disposizioni di cui alla Sezione VI e, quindi, non avrebbe alcun obbligo, dato che gli strumenti privativi sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale Sezione e a tali soggetti non si applicano le rimanenti sezioni delle Disposizioni;
- se banca o intermediario finanziario, sarebbe tenuto a osservare le Disposizioni (inclusa la Sezione II).

Appaiono evidenti l’iniquità e l’irragionevolezza di una simile lettura.

Infatti, non si comprende perché, con riferimento allo stesso strumento di pagamento, gli obblighi dell’emittente siano così diversi soltanto in funzione della natura dell’emittente, discriminando non solo tra soggetti vigilati e non vigilati (discriminazione che già di per sé appare non solo ingiustificata, ma addirittura controproducente nei limiti in cui dovesse tradursi in un disincentivo per i soggetti vigilati a emettere tali strumenti¹), ma anche tra soggetti vigilati stessi (banche e intermediari finanziari rispetto a IP e IMEL).

¹ Invero, esigenze di tutela della clientela e di corretto funzionamento del sistema dei pagamenti, suggerirebbero di incentivare (anziché scoraggiare) l’emissione di strumenti privativi da parte di soggetti qualificati, rispetto all’emissione da parte di soggetti *lato sensu* commerciali.



Peraltro, la previsione aggiunta nel Documento di Consultazione potrebbe altresì avere gravi effetti distorsivi, imponendo ulteriori costi legati all'osservanza delle disposizioni di cui alla Sezione II soltanto alle banche e agli intermediari finanziari.

Pertanto, essa sembrerebbe doversi leggere nel senso che l'osservanza delle Disposizioni (inclusa la Sezione II) sia imposta soltanto con riferimento a strumenti di pagamento la cui emissione e gestione (pur non costituendo “servizio di pagamento” ai sensi della Sezione VI) sia comunque riservata a soggetti vigilati (ad esempio, assegni, assegni circolari e *traveler's cheque*). In tal caso, infatti, la differente disciplina avrebbe una giustificazione e si eviterebbero le distorsioni sopra evidenziate.

Alla luce di quanto precede, si chiede rispettosamente a codesta rispettabile Autorità di voler:

- a. eliminare il riferimento alla “*emissione e gestione di mezzi di pagamento*” inserito nella Sezione II; oppure
- b. chiarire che esso si riferisce esclusivamente a strumenti di pagamento la cui emissione e gestione (pur non costituendo “*servizio di pagamento*” ai sensi della Sezione VI) è comunque riservata a soggetti vigilati.

2. Sezione VI – 3.2 Modalità con cui le informazioni e i documenti sono forniti.

Il Documento di Consultazione stabilisce che i documenti previsti dalla Sezione VI siano forniti alla clientela “*in forma cartacea o – se la relazione con il cliente ha luogo attraverso tecniche di comunicazione a distanza – anche attraverso tale altro supporto durevole*”.

Attualmente, le Disposizioni prevedono che tali documenti siano forniti alla clientela su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, a seconda di quanto convenuto tra le parti.

La previsione del Documento di Consultazione non pare del tutto chiara.

Se interpretata nel senso di ritenere necessaria la modalità di comunicazione cartacea obbligatoria ogniqualvolta la relazione con il cliente avvenga “*attraverso tecniche di comunicazione a distanza*”, la disposizione sembrerebbe contraddire la volontà di voler valorizzare “*canali digitali di comunicazione*” espressa da codesta rispettabile Autorità (relazione di accompagnamento, p. 12).

Del resto, così interpretata, essa sembrerebbe altresì violare la PSD, perché limiterebbe la possibilità di ricorrere a comunicazioni tramite supporto durevole diverso da quello cartaceo soltanto nel caso in cui la relazione con il cliente abbia luogo attraverso tecniche di comunicazione a distanza.



Infatti, a eccezione di alcune disposizioni tassativamente indicate all'art. 86(1) della PSD, gli Stati Membri “*non possono mantenere o introdurre disposizioni diverse da quelle stabilite*” nella PSD stessa. Ebbene, l'art. 42(4)(a) della PSD (non indicato nell'elenco di cui al citato art. 86) prevede che le parti possano concordare il mezzo di comunicazione “*per la trasmissione di informazioni o notifiche ai sensi della presente direttiva*”.

Peraltro, il riferimento alle modalità con cui ha luogo la “*relazione con il cliente*” anziché alla fornitura di informazioni e documenti rischia di generare dubbi interpretativi.

Pertanto, si chiede a codesta rispettabile Autorità di voler mantenere l'attuale formulazione delle Disposizioni.

3. Sezione VI – 5.2 Modifica delle condizioni previste nel contratto.

Il paragrafo 5.2 della Sezione VI del Documento di Consultazione dispone che “[a]lle carte di credito si applica in ogni caso la disciplina prevista dall'articolo 126-sexies del T.U. e quella del presente paragrafo”.

AESEL Italia valuta favorevolmente la modifica proposta, la quale chiarisce che le modifiche unilaterali del contratto debbano effettuarsi ai sensi dell'art. 126-sexies TUB per tutte le carte di credito, comprese le carte *revolving* (per le quali sarebbe in teoria ipotizzabile anche l'applicazione dell'art. 118 TUB).

Tuttavia, al fine di evitare qualsiasi dubbio al riguardo, potrebbe essere opportuno inserire uno specifico richiamo anche nel paragrafo 7 della Sezione VII (che indica le disposizioni applicabili alle carte di credito di tipo diverso dalle *charge*).

Nello specifico, si chiede a codesta rispettabile Autorità di voler modificare il citato paragrafo come segue:

“Alle carte di credito disciplinate dalla presente sezione si applicano anche le pertinenti disposizioni contenute nella sezione VI, con le modalità che seguono:

- le informazioni previste dal paragrafo 4.1.1 della sezione VI [*omissis*];
- **le modifiche unilaterali del contratto sono disciplinate dal paragrafo 5.2 della sezione VI (non si applica il paragrafo 6.1 della presente sezione);**
- le comunicazioni in corso di rapporto relative alle carte di credito [*omissis*]”.



4. Sezione VII – 3.1 Ambito di applicazione e disposizioni applicabili.

Nel paragrafo 3.1 della Sezione VII del Documento di Consultazione si prevede che “*Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 giugno 2012 [...] si applica [...] ai seguenti contratti [...] affidamenti e sconfinamenti a valere su conti di pagamento*”.

Posto che anche il conto collegato all’emissione di una carta di credito è un conto di pagamento (cfr. Provv. Banca d’Italia 5.7.2011, Sezione I, par. 2, lett. h), si chiede a codesta rispettabile Autorità di voler modificare la citata previsione come segue:

“affidamenti e sconfinamenti a valere su conti di pagamento, con l’esclusione degli affidamenti a valere su carte di credito”.

Ciò allineerebbe le Disposizioni a quanto previsto dal menzionato decreto ministeriale del 30.6.2012 (che, nel determinare il proprio ambito di applicazione, all’art. 2 indica gli “*affidamenti e [gli] sconfinamenti a valere su conti di pagamento, concessi conformemente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 114-octies, comma 1, lettera a), del TUB, con l’esclusione degli affidamenti a valere su carte di credito*”).

5. Sezione VII – 4.1 Pubblicità.

Il paragrafo 4.1 della Sezione VII del Documento di Consultazione stabilisce che le informazioni da rendere obbligatoriamente negli annunci pubblicitari siano riportate “*in forma chiara, concisa ed evidenziata rispetto alle altre informazioni relative alle caratteristiche del credito o ai suoi costi*”. Nella relazione di accompagnamento si afferma che con tale inserimento “*viene precisato che le informazioni da rendere obbligatoriamente negli annunci pubblicitari devono avere maggiore evidenza rispetto a qualsiasi altra informazione relativa al credito*”.

Peraltro, si ricorda che “*nel testo o nella presentazione degli annunci pubblicitari nessuna voce, tra quelle precedentemente elencate, può avere maggiore evidenza del TAEG*” (cfr. Sezione VII, par. 4.1).

La previsione (interpretata alla luce della relazione di accompagnamento), per un verso, appare poco chiara e, per altro verso, pone seri problemi di compatibilità con la direttiva europea in materia di credito ai consumatori (2008/48/CE; “CCD”).

Infatti, da un lato, non si comprende il riferimento “*ai suoi costi*” (i quali rientrano tutti tra le informazioni da includere obbligatoriamente, per cui non si riesce a intuire rispetto a cosa si debba dare loro maggiore evidenza); dall’altro, non convince il richiamo alle “*altre informazioni relative alle caratteristiche del credito*” (oltre a non essere chiaro quali siano).



Al riguardo, data l'ampiezza e l'onnicomprensività della formulazione adottata, sembrerebbe doversi ritenere che qualsiasi informazione relativa al finanziamento concesso (pur non rientrando tra le informazioni obbligatorie) debba avere minore evidenza rispetto alle altre informazioni da rendere obbligatoriamente negli annunci pubblicitari.

Pertanto, trattandosi comunque di informazioni relative alle caratteristiche del credito, anche eventuali *slogan* volti a evidenziare la particolare flessibilità di un finanziamento oppure a sottolineare l'esistenza di incentivi promozionali per il cliente (ad esempio, il c.d. *cash back*, cioè il riaccredito, a determinate condizioni, di una percentuale di quanto utilizzato) sarebbero soggetti ai richiamati requisiti di evidenza grafica (ciò che, evidentemente, annienterebbe l'efficacia di qualsiasi annuncio pubblicitario).

Lungi dall'essere una mera "*precisazione*", la previsione in questione introdurrebbe un nuovo requisito particolarmente oneroso per gli intermediari. Infatti, al riguardo oggi si prevede soltanto che, purché nel complesso le informazioni da rendere obbligatoriamente siano date in maniera chiara, concisa e graficamente evidenziata, nessuna di tali informazioni (ma di esse soltanto) possa avere un'evidenza maggiore rispetto al TAEG.

Inoltre, la disposizione proposta violerebbe la CCD.

Si rammenta in proposito che, trattandosi di una direttiva di armonizzazione massima, è proibito agli Stati membri introdurre requisiti diversi (e ulteriori) rispetto a quelli previsti dalla stessa (art. 22(1)).

Ebbene, nel prescrivere le informazioni da rendere obbligatoriamente negli annunci pubblicitari, l'art. 4(2) della CCD si limita a stabilire soltanto che le stesse siano rese "*in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata*", non anche che le stesse debbano "*avere maggiore evidenza rispetto a qualsiasi altra informazione*", come previsto nel Documento di Consultazione (alla luce della relazione di accompagnamento).

Pertanto, si chiede rispettosamente a codesta spettabile Autorità di non modificare l'attuale formulazione delle Disposizioni.

~*~*~*~*~

Restiamo a Vostra completa disposizione qualora aveste bisogno di ulteriori chiarimenti circa i commenti contenuti nella presente lettera.

Con osservanza,

Francesco Fontana
Direttore Affari Legali e Societari
American Express Services Europe Limited